




Regione Lombardia



Provincia di Brescia



Comune di Trezano

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Allegato e approvato con deliberazione del C.C. n. 07 in data 25/02/2010



Parte I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal D. lgs. n. 267, 18 agosto 2000, dallo Statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'articolo 38 del predetto Decreto Legislativo.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il parere verbale del Segretario comunale.

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del regolamento, sono presentate al Presidente, per iscritto. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere. Quindi, l'argomento è posto al primo punto dell'ordine del giorno del Consiglio comunale che provvede con atto deliberativo all'interpretazione autentica delle norme regolamentari in discussione, previa acquisizione dei pareri di cui all'articolo 49 del D. lgs. n. 267, 18 agosto 2000.
2. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative alla interpretazione di norme del regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula e il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione alla successiva adunanza, attivando la procedura di cui al comma 1.

Art. 3 - Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono in apposita sala che presenti le seguenti caratteristiche: la parte principale della sala, arredata con dignità e adeguatamente attrezzata, deve essere destinata ai componenti del Consiglio comunale e alla segreteria; uno spazio apposito deve essere riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
2. Il Sindaco ovvero, se istituito, il Presidente del Consiglio comunale, può, a sua discrezione, stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga in luogo diverso dalla Sala consiliare, purché lo stesso abbia le caratteristiche di cui al comma 1.
3. La sede dove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale è sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede dove si tiene l'adunanza del Consiglio, viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana.



Capo II - IL PRESIDENTE

Art. 5 - Presidenza delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Presidenza è assunta dal Vice Presidente e ove anche questi sia assente o impedito, dal consigliere facente parte del Consiglio comunale eletto con la maggior cifra di lista.
3. Fino all'elezione del Presidente del Consiglio comunale ovvero ove lo stesso non sia istituito, ne detiene le prerogative il Sindaco; analogamente, il Vice Sindaco detiene le prerogative del Vice Presidente.

Art. 6 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto comunale.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la conferenza dei Capigruppo.
6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, il Revisore dei Conti, le istituzioni e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Capo III - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7 - Costituzione

1. I consiglieri vengono iscritti d'ufficio nei gruppi consiliari relativi alle rispettive liste, fatte salve documentate espressioni di volontà in senso contrario pervenute al Protocollo dell'Ente prima della costituzione dei gruppi.
2. Ciascun gruppo è costituito da uno o più consiglieri; nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza di un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi, entro i dieci giorni successivi alla prima riunione del Consiglio neo eletto, devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capogruppo da identificarsi in un consigliere, che non faccia parte della Giunta comunale, indicato dalle stesse forze politiche cui appartiene; con la stessa procedura è segnalata al Presidente l'eventuale variazione del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il candidato sindaco non eletto per i gruppi di minoranza ed il candidato eletto che precede in ordine di lista per il gruppo di maggioranza.



4. Il Presidente nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.
5. Il consigliere che intende aderire ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
6. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora un quarto dei consiglieri assegnati venga a trovarsi nella predetta condizione può costituire un gruppo consiliare misto che nomina al suo interno il Capogruppo. Della costituzione di tale gruppo deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri interessati.
7. Il Capogruppo può, sentiti i componenti del proprio Gruppo consiliare, espellere il consigliere la cui condotta sia risultata ripetutamente in contrasto con lo spirito del gruppo stesso. Dell'espulsione deve essere data comunicazione scritta motivata sia al consigliere escluso sia al Presidente; questi ne dà comunicazione alla prima seduta utile del Consiglio comunale.
8. In ogni caso, dopo la prima costituzione sulla base delle liste dei candidati eletti, non possono essere costituiti nuovi gruppi con un numero di componenti inferiori a un quarto dei consiglieri assegnati.
9. Ai Capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal segretario Comunale la comunicazione di cui all'articolo 125, legge 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 8 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente e del Sindaco nell'esercizio delle proprie funzioni: concorre a definire la programmazione del calendario dell'attività consiliare e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività stessa; la conferenza dei Capigruppo costituisce, a ogni effetto, Commissione consiliare permanente.
2. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza; le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
3. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario. E' presieduta dal Presidente e alla riunione possono partecipare il Segretario comunale ed il Sindaco.
4. La conferenza è inoltre convocata quando un Capogruppo ne faccia richiesta scritta e motivata.
5. La riunione della conferenza dei Capigruppo è valida quando sia presente almeno la metà dei Capigruppo.
6. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare, per iscritto, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati a intervenire personalmente.
7. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei Capi gruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che ne fanno parte.
8. Delle riunioni della conferenza dei Capi gruppo può essere redatto un verbale.



Capo IV - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9 - Istituzione delle Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può istituire al proprio interno commissioni consiliari permanenti, in conformità con quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto Comunale, su richiesta della Conferenza dei Capigruppo, che abbiano come competenze: servizi sociali e salute; bilancio e tributi; gioventù, sport e tempo libero; istruzione, cultura e biblioteca; attività produttive.

Art. 10 - Composizione delle Commissioni consiliari permanenti

1. Ogni Commissione è composta da un numero di membri dispari che vengono nominati fra i consiglieri comunali dal Presidente del Consiglio sulla base delle proposte che pervengono dai Capigruppo, garantendo la rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari.

Art. 11 - Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti

1. Nella sua prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio comunale entro venti giorni da quella in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina, ciascuna Commissione procede alla elezione del presidente con votazione palese a maggioranza dei componenti; la seduta è valida con la presenza del numero legale dei componenti.

2. Il presidente designa un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed un segretario, anche esterno alla stessa, che curi la redazione di un processo verbale relativo allo svolgimento della riunione.

Art. 12 - Competenze concorrenti e questioni di competenza

1. Un argomento può essere assegnato a più Commissioni per l'esame in comune, quando riguardi contemporaneamente le rispettive competenze e non sia individuabile la competenza prevalente di una sola Commissione; in tal caso le Commissioni riunite congiuntamente sono presiedute dal più anziano in età tra i presidenti di commissione presenti o loro facenti funzioni.

2. Se una Commissione ritiene che un argomento a essa assegnato non rientri nella propria competenza, oppure ritiene che appartenga alla propria competenza un argomento assegnato ad altra commissione, ne informa il Presidente, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 13 - Termini per le relazioni

1. Per ciascun argomento per il quale è richiesta una relazione al Consiglio comunale, le Commissioni la presentano entro sette giorni dalla assegnazione.

2. Il Presidente può prorogare il termine suindicato per un periodo non superiore a quello originario.

3. Decorsi i termini, il Presidente iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e può nominare relatore il presidente della Commissione; il Consiglio può sempre deliberare il rinvio dell'argomento alla Commissione, fissando un nuovo termine.

Art. 14 - Sostituzioni

1. Ogni gruppo presente in Consiglio Comunale può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni.

2. Le sostituzioni di cui ai commi precedenti sono comunicate per iscritto dal Capogruppo al Presidente del Consiglio comunale.



3. Il commissario che non possa intervenire a una seduta della propria commissione può farsi sostituire da un altro Consigliere delegato per iscritto dal Capogruppo consiliare di riferimento.

Art. 15 - Decadenza

1. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive della Commissione di cui fanno parte, sono dichiarati decaduti dalla Commissione medesima; per la proposta di decadenza, la procedibilità, le modalità e i termini si applicano le disposizioni per la decadenza da consigliere comunale.

2. I membri decaduti non sono rinominabili, nella stessa Commissione, per i successivi dodici mesi.

Art. 16 - Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di loro competenza, hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni; tali proposte sono rimesse al Presidente il quale le trasmette, a seconda della competenza, al Sindaco, Giunta comunale o al Consiglio comunale.

2. Le Commissioni esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo attribuiti al Consiglio comunale; possono essere incaricate dal Consiglio comunale di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti e interventi, alla gestione di istituzioni e altri organismi dipendenti dal Comune.

3. Le Commissioni possono provvedere all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente o richiesti specificatamente dalla Commissione.

4. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 nel più breve tempo possibile, comunque entro sette giorni dalla richiesta, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente e da questi illustrate all'assemblea consiliare; d'intesa col Presidente del Consiglio comunale può riferire all'adunanza il presidente della Commissione.

5. Si prescinde dal parere o dalla relazione della Commissione qualora questa, debitamente convocata, non si riunisca o non concluda i propri lavori in tempo utile.

Art. 17 - Attività delle Commissioni consiliari connesse con quella della Giunta

1. Le Commissioni consiliari, quando svolgono attività connesse o concorrenti con quelle della Giunta Comunale, e non debba farsi luogo a provvedimenti del Consiglio, ricevono dalla Giunta e trasmettono alla stessa la documentazione relativa.

Capo V - COMMISSIONI SPECIALI

Art. 18 - Commissioni d'inchiesta e d'indagine

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno la metà dei consiglieri in carica o a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità effettuate dal Revisore dei conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire al suo interno Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti su materie di interesse pubblico nonché comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, ne stabilisce il numero dei componenti (non inferiore a tre e non superiore a sei), definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta e il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte



rappresentanti di tutti i gruppi e nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico; su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per l'espletamento dell'incarico, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, nonché del revisore dei conti, esperti dalla comprovata professionalità, da Dipendenti dell'Ente. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione conclusiva; fino a quel momento i componenti della Commissione e i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, è effettuata da un dipendente comunale incaricato dal Segretario comunale, su proposta del coordinatore della Commissione.

6. Nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta senza altre formalità. Gli atti ed i verbali vengono conservati nell'archivio dell'Ente.

Parte II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - NORME GENERALI

Art. 19 - Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 20 - Entrata in carica e convalida dei consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surroga e di supplenza, all'atto della adozione della delibera consigliare di presa d'atto; essi acquistano lo status definitivo all'atto della relativa convalida.

2. Nella prima adunanza il Consiglio comunale neo eletto, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione entro dieci giorni dal verificarsi della stessa, convalidando l'elezione del primo dei non eletti nella



medesima lista, previo accertamento della insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

4. Nell'ipotesi di più dimissioni, si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del C.C. ai sensi dell'art. 141 del D. lgs. n. 267, 18 agosto 2000.

Art. 21 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surroga deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione.

2. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la loro presentazione.

3. Qualunque condizione, riserva, sospensiva o modalità a cui siano subordinate le dimissioni presentate, si ha per non scritta e inesistente, per cui le dimissioni sono comunque e in ogni caso senza riserve.

4. Il Consiglio comunale procede alla surroga con le modalità previste dell'articolo 20, comma 3.

Art. 22 - Cessazione dalla carica di Consigliere

1. La carica di Consigliere cessa per morte, decadenza o scioglimento del Consiglio comunale.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria ovvero sono assenti a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale assunta con la maggioranza assoluta dei votanti.

3. La proposta di decadenza è fatta d'ufficio dal Consiglio comunale o su istanza di qualunque elettore del Comune ed è notificata in via giudiziale all'interessato a cura del Sindaco, entro trenta giorni dalla constatazione d'ufficio o dal deposito dell'istanza.

4. Il consigliere comunale ha facoltà di fare valere le cause giustificative delle assenze, presentandole al Presidente entro 10 giorni dalla notifica di cui al precedente punto 3.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta.

6. Il Consiglio comunale procede alla surroga con le modalità previste dall'articolo 20, comma 3.

Capo II - DIRITTI

Art. 23 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano, in senso generale o su temi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.

2. L'interrogazione consiste in una domanda rivolta al Sindaco e/o all'Assessore competente per conoscere se un determinato fatto corrisponda o meno al vero o se sia pervenuta al Sindaco o all'Assessore una determinata informazione.



3. L'interpellanza consiste in una domanda rivolta al Sindaco e/o all'Assessore competente per conoscere se un determinato atto sia o meno stato adottato o se lo si intenda adottare e con quali tempi e termini.

4. Interrogazioni ed interpellanze vanno formulate in maniera chiara e concisa presentandole per iscritto al Protocollo dell'Ente. Alle stesse può essere data risposta scritta o verbale; se dal proponente nulla viene menzionato al riguardo, la risposta si intende scritta nel termine di 30 giorni dalla presentazione. Ove si richieda risposta verbale in sede di adunanza del Consiglio Comunale, la stessa viene fornita non oltre la seconda seduta utile, fatto salvo il limite di 60 giorni dalla presentazione. La loro trattazione avviene prima della discussione dei punti all'ordine del giorno della seduta, nell'ordine cronologico di iscrizione del protocollo e per la durata massima complessiva di un'ora.

5. La trattazione di interrogazioni e di interpellanze prevede: che l'interrogante ne illustri il contenuto; che il Sindaco o l'assessore rispondano al quesito; che l'interrogante abbia facoltà di dichiarare il proprio grado di soddisfazione nel termine di tre minuti. L'assenza dell'interrogante comporta la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'istanza. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a tre minuti.

6. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento. Essa deve essere presentata al Presidente e viene inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale. Ove, al momento della presentazione della stessa, sia già stata effettuata la convocazione del Consiglio, la sua trattazione si intende rimandata alla successiva seduta, nel limite di 60 giorni. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi e votati osservando le norme del presente regolamento. Le mozioni, a conclusione del dibattito, sono messe in votazione.

7. Nessun limite di interrogazioni e interpellanze è posto al singolo Consigliere per la stessa seduta; è posto per ogni gruppo consiliare un limite di due mozioni per singola adunanza.

Art. 24 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale:

- a) su istanza di un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- b) su richiesta di un numero di elettori pari a trecento e sottoscritta da almeno un Consigliere comunale in carica;
- c) su richiesta del Sindaco.

2. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è assunta l'iniziativa o pervenuta la richiesta.

3. Per ciascun punto da porre all'ordine del giorno, indicato nella richiesta di convocazione, uno dei Consiglieri richiedenti o sottoscrittori deve allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare, con i presupposti giuridici, le motivazioni e, se comportano spese, le modalità per la loro copertura.

4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 39 c. 5 del D. lgs. n. 267, 18 agosto 2000.

Art. 25 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti degli Organi e degli uffici dell'Ente, delle aziende e degli enti dipendenti dallo stesso, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni, al DPR n. 184/2006 ed al Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi.



3. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 e 2 è effettuato dai Consiglieri comunali richiedendo direttamente l'informazione e la consultazione degli atti al Responsabile dell'Area organizzativa.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. Le deliberazioni della Giunta comunale, contestualmente alla loro pubblicazione, vengono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari.

Art. 26 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia degli atti degli Organi e degli uffici dell'Ente, delle aziende e degli enti dipendenti dallo stesso, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni, al DPR n. 184/2006 ed al Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. La richiesta avviene mediante motivata istanza in carta libera al Responsabile dell'Area organizzativa, per atti specificamente indicati.

Capo III - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 27 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dagli artt. 79 e segg. del D. lgs. n. 267, 18 agosto 2000.

2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio; se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.

Art. 28 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 29 - Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale ha il diritto e il dovere di partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante comunicazione fatta al Consiglio dal Capo gruppo al quale appartiene il consigliere assente.

3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza, prima di lasciare la sala, deve avvertire il Segretario comunale perché ne sia presa nota a verbale.



Art. 30 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte a servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavoro e gestioni di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende e organismi dallo stesso dipendenti o soggetti al suo controllo politico amministrativo.
2. Per i consiglieri sussiste l'obbligo di astenersi dalla discussione sia quando si tratti di interesse proprio, sia dei loro congiunti o affini fino al quarto grado civile.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I consiglieri obbligati ad astenersi dalla discussione e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 31 - Responsabilità personale: esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso e, qualora abbia votato, abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'articolo 93 del D. lgs. n. 267, 18 agosto 2000.

Capo IV - NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 32 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla presidenza e al Consiglio in seduta pubblica e in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui sopra.

Art 33 - Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, può conferire delega per le funzioni previste dagli articoli 14 e 54, comma 1 del D. lgs. n. 267, 18 agosto 2000, a un consigliere comunale.
2. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.
3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate e, se del caso, la delimitazione dell'ambito territoriale nel quale il consigliere comunale è delegato ad esercitarle.



4. Il provvedimento è sottoscritto dal delegato per accettazione; la delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca o al cessare della carica del Sindaco.

Parte III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - CONVOCAZIONE

Art. 34 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto e il Regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 35 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi; quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario, o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione.
4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria dal Sindaco, o quando la stessa sia richiesta da un quinto dei consiglieri assegnati; l'adunanza deve essere tenuta entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce o a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.



Art. 36 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri da individuarne con certezza l'oggetto.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione «seduta segreta», gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 45. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 37 - Notificazione della convocazione ai Consiglieri: consegna, modalità e termini

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale.
2. Il messo rimette alla Segreteria comunale le dichiarazioni di avvenute consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo; i documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri comunali almeno cinque giorni prima, e per le ordinanze straordinarie tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
4. Nel computo dei termini per la convocazione dei consiglieri e per il deposito degli atti presso l'Ufficio di Segreteria vengono osservati i seguenti criteri:
 - a) almeno cinque giorni interi e liberi, festivi esclusi, prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) almeno tre giorni interi e liberi, festivi esclusi, prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
5. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione.
6. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno prima di quello nel quale è indetta la riunione.
7. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
8. I motivi dell'urgenza per le adunanze di seconda convocazione e degli argomenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 7 possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dalla adunanza nel momento in cui è stato deciso il rinvio.



Art. 38 - Ordine del giorno: pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo pretorio del Comune nei tre giorni precedenti quello della riunione; il Segretario comunale è responsabile di tale pubblicazione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'Albo pretorio comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, quando il Presidente lo ritenga necessario in relazione ad alcuno degli argomenti da trattare, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno, inclusi quelli aggiuntivi, è inviata a cura della Segreteria comunale:
 - al Revisore dei conti;
 - agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto;
 - ai responsabili degli uffici e servizi comunali.
4. Il Presidente dispone inoltre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Capo II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 39 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale, o, eccezionalmente, in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei cinque giorni precedenti per le adunanze ordinarie e nei tre giorni precedenti per le straordinarie; gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 37 comma 4.
2. L'orario di consultazione coincide con l'orario di apertura al pubblico; tuttavia l'orario di consultazione può essere ampliato con disposizione del Presidente, sentita la conferenza dei Capi gruppo e il Segretario comunale.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma 1, nel testo completo dei pareri e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'articolo 49, comma 1 del D. lgs. n. 267, 18 agosto 2000, corredata da tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative alla approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, sono comunicate ai Capi gruppo consiliari secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità comunale.
6. Le proposte relative alla approvazione dello strumento urbanistico sono comunicate ai Capi gruppo consiliari almeno sette giorni prima della adunanza.
7. Nella sala delle adunanze, durante il Consiglio comunale, sono sempre a disposizione una copia dello Statuto, del presente regolamento e dell'ultimo bilancio di previsione approvato o proposto.



Art. 40 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, salvo sia richiesta una maggioranza speciale.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione; il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario comunale e i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione; i consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.
4. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da cinque a trenta minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti; ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti permane inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 41 - Votazioni con maggioranza qualificata

1. Il bilancio di previsione, sia annuale che pluriennale, è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti per la validità della seduta.
2. La revisione dello Statuto è approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Qualora non venga raggiunta tale maggioranza, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, e l'approvazione è conseguita dopo due votazioni consecutive a maggioranza assoluta.

Art. 42 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue a una prima iniziata con il numero legale dei presenti e interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma 4, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti.
 - a) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, lo Statuto delle aziende speciali;
 - b) la costituzione o la partecipazione a società di capitali;
 - c) la assunzione diretta di pubblici servizi;



- d) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- e) il conto consuntivo;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- g) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
- h) la contrazione di mutui e la emissione di prestiti obbligazionari;
- i) l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore dei conti.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco; la convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine delle ventiquattro ore antecedenti quella fissata per l'adunanza.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, è stata dichiarata deserta; tali avvisi devono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione sono aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti sono iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti è resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviare almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione.

8. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

Art. 43 - Partecipazione dell'assessore non consigliere

1. L'assessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e pieno diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze utili alla legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 44 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale di norma sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo 51, chiunque può assistervi nell'apposito spazio riservato al pubblico.

2. Il pubblico che assiste all'adunanza non può introdurre armi, oggetti contundenti, striscioni o manifesti, non può distribuire volantini o altro materiale propagandistico.



Art. 45 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento sulle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone determinate.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi; il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito; il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al comma 4, si allontanino dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete può restare in aula, oltre i componenti del Consiglio, il Segretario comunale che rimane vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 46 - Adunanze aperte

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la conferenza dei Capi gruppo, può convocare l'adunanza «aperta» del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'articolo 4 del regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, e sono invitati tutti i cittadini anche di altri Comuni, gli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. Il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche altri interventi degli invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze e di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze aperte del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, nemmeno in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Capo IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 47 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
3. Se un consigliere turba l'ordine, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo ufficiale all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione; se il consigliere contesta la decisione e persevera nel turbare lo svolgimento regolare dell'assemblea, a giudizio del Presidente, il consigliere può essere allontanato fino al termine dell'adunanza.



Art. 48 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza; l'attribuzione definitiva dei posti viene effettuata dal Presidente.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati. Ricevuta la parola, si alzano in piedi e parlano dal proprio seggio rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. Dopo l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, i Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
4. Ogni Consigliere ha diritto ad un singolo intervento di durata non superiore a sette minuti per ogni punto all'ordine del giorno dell'adunanza, fatte salve le disposizioni relative ad interrogazioni e ad interpellanze. Terminati gli interventi e conclusa la votazione sui singoli eventuali emendamenti di cui all'art. 58, ciascun gruppo consiliare ha a disposizione un tempo non superiore a tre minuti per la formulazione della propria dichiarazione di voto finale. Il medesimo diritto spetta al singolo consigliere che intende formulare dichiarazione di voto differente da quella del proprio gruppo consiliare. La formulazione delle dichiarazioni di voto avviene nell'ordine seguente: prima i singoli consiglieri, anche non appartenenti a gruppi consiliari; quindi i gruppi consiliari nell'ordine crescente secondo la consistenza numerica. Effettuate tutte le dichiarazioni di voto, hanno facoltà di intervenire concisamente il Sindaco ed il relatore della proposta di deliberazione, quindi viene dichiarata conclusa la discussione.
5. Ogni intervento riguarda unicamente la proposta in discussione; in caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare. Quando l'intervento del consigliere ecceda il tempo stabilito, il Presidente lo invita a concludere e, ove non si conformi alla richiesta, può togliergli la parola.
6. Devono essere evitati i dialoghi fra consiglieri; ove essi avvengono, il Presidente interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando per richiamo al regolamento, alla pertinenza all'argomento in discussione o ai termini di durata stabiliti per gli interventi.
7. I tempi previsti dai commi precedenti non valgono per le discussioni relative all'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e dello strumento urbanistico generale nonché per le variazioni o varianti degli stessi. Al fine di programmare adeguatamente i lavori dell'assemblea, per tali argomenti il diritto di intervento è esercitato segnalando al Presidente la volontà di intervenire entro e non oltre l'inizio della discussione.
8. Conformemente allo Statuto, relativamente al diritto di intervento si applicano anche agli Assessori non facenti parte del Consiglio comunale i medesimi diritti e doveri spettanti ai Consiglieri.

Art. 49 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio comunale.
2. I poteri di mantenimento dell'ordine nella sala dell'adunanza, anche per la parte destinata al pubblico, spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorre, dell'opera della polizia municipale; a tal fine un agente di polizia municipale è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
3. Salvo che per la repressione di reati, la forza pubblica può entrare nella sala solo su richiesta del Presidente.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal comma 1, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.



5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultino vani i richiami del Presidente, egli dichiara sospesa la riunione e abbandona il seggio. Se alla ripresa dell'adunanza disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta; il Consiglio si intende riconvocato a porte chiuse, per il giorno seguente alla medesima ora, salvo diversa disposizione del Presidente.

6. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il Sindaco, d'intesa con la conferenza dei Capi gruppo fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. 50 - Ammissione di funzionari e consulenti in sala

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala uno o più responsabili degli uffici e servizi del Comune, affinché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto della amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e sono fatti accomodare nella parte riservata al pubblico, fino alla chiusura della discussione dell'argomento all'ordine del giorno sul quale sono intervenuti, a disposizione nel caso siano ulteriormente richiamati.

4. Il Presidente può inoltre chiedere la presenza di personale tecnico per la utilizzazione di apparecchiature di registrazione, riproduzione e informazione, necessarie allo svolgimento della seduta.

Capo V - ORDINE DEI LAVORI

Art. 51 - Comunicazioni del Sindaco e della Giunta

1. Prima della trattazione dei punti all'ordine del giorno e della risposta ad eventuali interrogazioni ed interpellanze, il Sindaco ha la facoltà di richiedere la parola per effettuare comunicazioni relative a fatti ed avvenimenti di interesse per la comunità.

2. Non si dà luogo a dibattito intorno all'argomento delle comunicazioni.

Art. 52 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le eventuali comunicazioni del Sindaco, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga; nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 53 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene chiesto che un argomento non sia discusso.



2. La questione sospensiva si ha quando viene chiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza.
3. Le questioni pregiudiziale e sospensiva devono essere motivate e possono essere avanzate e possono essere ammesse solo prima che abbia inizio la discussione sull'argomento, anche se dopo la prima illustrazione dello stesso da parte del relatore; nel corso della discussione possono essere avanzate e ammesse solo quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
4. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono; il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 54 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno e, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale al termine del dibattito sull'argomento; se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
4. La Commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole, decadendo automaticamente.
5. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Capo VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE: IL VERBALE

Art. 55 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
2. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art. 56 - Il verbale dell'adunanza redazione e firma

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale; alla sua redazione provvede il Segretario comunale.
2. Il verbale costituisce fedele resoconto dell'andamento della seduta consigliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione e il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta; da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore; quando gli interessati ne facciano richiesta al



Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non sono riportate a verbale; soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

6. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale è compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

7. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 57 - Verbale: deposito, rettifiche e approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri unitamente agli atti dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato; se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3. Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso consigliere intende richiedere modifiche o integrazioni; tali richieste sono effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o aggiunto nel verbale.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento; il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta; se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata; se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti; dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica; tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale; il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario comunale.



Parte IV - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E REGOLAMENTARE

Capo I - LE DELIBERAZIONI

Art. 58- Forme e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali e necessari affinché sia valido ed efficace; tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile dell'area interessata e del responsabile dell'area finanziaria. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza la attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
3. L'istruttoria della deliberazione è verificata dal Segretario comunale, il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Possono essere depositati dai Consiglieri emendamenti alla proposta originale di deliberazione purchè ciò avvenga prima della seduta consiliare. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e fatti pervenire al Presidente. La messa in votazione degli emendamenti che abbiano valenza amministrativa o contabile è subordinata alla preventiva acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 della legge n. 267/2000.
5. Concluso il dibattito sull'argomento, si passa alla votazione singola degli eventuali emendamenti. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta finale, e gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione. L'approvazione di un emendamento contrastante con un emendamento successivo, fa decadere automaticamente quest'ultimo.
6. Gli emendamenti al bilancio devono essere depositati entro dieci giorni dalla presentazione dello stesso al Consiglio Comunale. Emendamenti o proposte riguardanti il programma di mandato possono essere presentati non oltre dieci giorni antecedenti la prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla convalida degli eletti.
7. Quando il testo delle deliberazioni proposte, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato, durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere, precisandone i motivi.
8. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo; in sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
9. Di tutti i pareri obbligatori di altri organi ed enti devono essere riportati il contenuto esclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto; se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'articolo 139 del D. lgs. n. 267, 18 agosto 2000, e dall'art. 16 della Legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni o da altre disposizioni legislative o regolamentari si prescinde da essi facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo trascorso.

Art. 59 - Approvazione, annullamento, revoca o modifica

1. Il Consiglio comunale adotta la deliberazione secondo il testo originario od emendato, conforme allo schema posto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere all'annullamento, revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.



3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al comma 2, deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di annullare, revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi ed esponendone i motivi.

4. Nel caso in cui l'atto con il quale si dispone l'annullamento, la revoca, la modifica, integrazione o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, composti, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi, acquisite o consolidate, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo II - LE VOTAZIONI

Art. 60 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone; possono essere richieste per ogni votazione attinente a una deliberazione ed essere adottate quando, chiusa la discussione generale e prima che si inizi la votazione, ne facciano domanda almeno tre consiglieri e il Consiglio a maggioranza approvati.

4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

5. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore; la minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di presentazione, comunque prima della votazione del testo definitivo;

c) per i provvedimenti composti da varie parti, commi o articoli, qualora la maggioranza dei consiglieri abbia richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati; sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.



Art. 61 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari e infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. La regolarità delle votazioni palesi e il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti e agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
4. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, devono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.
6. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

Art. 62 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del «sì», favorevole alla proposta e del «no», alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce e il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 63 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto è effettuata a mezzo di schede o con altro sistema a scrutinio segreto, l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria e questi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e del conteggio dei voti.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scrittura, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, lo Statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze; da ciascun



consigliere può essere indicato un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede alla spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio i risultati, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Art. 64 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata; la votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione; può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula «il Consiglio ha approvato» oppure «il Consiglio non ha approvato».

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti; nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 65 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei Consiglieri presenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.



Parte V - ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE

Capo I - REVOCA DEL SINDACO

Art. 66 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e, conseguentemente, la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione è motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune; se la mozione è approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. La mozione di sfiducia è posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; essa è notificata in via amministrative agli interessati.
4. La mozione è inviata dai consiglieri proponenti al Presidente ed al Segretario comunale che ne cura il deposito nelle forme e nei termini previsti per gli atti delle adunanze ordinarie.

Capo II - NOMINA DESIGNAZIONE REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

Art. 67 - Competenze del Consiglio - termini - interventi sostitutivi

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina o alla designazione dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati, la cui competenza è espressamente prevista dalla Legge, nonché alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni da parte del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. n. 267, 18 agosto 2000.

Art. 68 - Dimissioni, revoca e sostituzione

1. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, si provvede alla sostituzione, con le modalità previste dall'art. 67.
2. In conformità a quanto stabilito dallo statuto il Consiglio può procedere, su proposta del Sindaco alla revoca dell'incarico di singoli rappresentanti dallo stesso nominati ed alla loro sostituzione.
3. Nel formulare le proposte di cui ai commi precedenti, il Sindaco può tener conto delle candidature a suo tempo proposte per lo stesso incarico e sulle quali la commissione si esprime favorevolmente.

Parte VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 69 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

1. Il Consiglio comunale promuove, in conformità allo Statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione, con le iniziative a tal fine ritenute idonee, secondo l'apposito regolamento comunale.
2. Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini o da loro organismi, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal Sindaco alla Commissione consiliare competente



per materia e, dopo l'istruttoria della stessa, assegnate al Consiglio comunale che adotta motivata decisione da inviarsi ai presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

3. La Commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, o una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta e a fornire chiarimenti e illustrazioni.

4. Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, le comunicazioni sono effettuate dalla persona designata nel documento inviato al Comune; in mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.

5. La partecipazione delle associazioni e delle consulte alla impostazione degli atti di programmazione finanziaria e operativa e ogni altro rapporto delle stesse con il Consiglio comunale è ordinato secondo quanto stabilito dal regolamento per la partecipazione dei cittadini all'amministrazione.

Art. 70 - Consultazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva delle organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle organizzazioni della cooperazione e delle altre formazioni economiche e sociali su proposte che rivestono per le stesse diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata mediante l'indizione di assemblee di cittadini, alle quali partecipa una delegazione, guidata dal Sindaco e composta di rappresentanti del Consiglio comunale e della Giunta.

3. La consultazione può aver luogo con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.

4. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco il quale li comunica al Consiglio comunale per le valutazioni conseguenti.

Parte VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo la esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato, è pubblicato all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

2. Il regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione di cui al comma 1.

Art. 72 - Diffusione

1. Copia del regolamento è inviata dal Presidente ai consiglieri comunali in carica.

2. Copia del regolamento inviata ai consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

3. Il Presidente dispone l'invio di copia del Regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al Revisore dei conti e ai responsabili degli uffici e servizi comunali.



INDICE

Parte I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento – Finalità	pag. 02
Art. 2 - Interpretazione del regolamento	pag. 02
Art. 3 - Durata in carica del Consiglio	pag. 02
Art. 4 - La sede delle adunanze	pag. 02

Capo II - IL PRESIDENTE

Art. 5 - Presidenza delle adunanze	pag. 03
Art. 6 - Compiti e poteri del Presidente	pag. 03

Capo III - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7 – Costituzione	pag. 03
Art. 8 - Conferenza dei Capigruppo	pag. 04

Capo IV - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9 - Istituzione delle Commissioni consiliari permanenti	pag. 05
Art. 10 - Composizione delle Commissioni consiliari permanenti	pag. 05
Art. 11 - Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti	pag.05
Art. 12 - Competenze concorrenti e questioni di competenze	pag. 05
Art. 13 - Termini per le relazioni	pag. 05
Art. 14 – Sostituzioni	pag. 05
Art. 15 – Decadenza	pag. 06
Art. 16 - Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti	pag. 06
Art. 17 - Attività delle Commissioni consiliari connesse con quella della Giunta	pag. 06

Capo V - COMMISSIONI SPECIALI

Art. 18 - Commissioni d'inchiesta e d'indagine	pag. 06
--	---------

Parte II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - NORME GENERALI

Art. 19 - Riserva di legge	pag. 07
Art. 20 - Entrata in carica e convalida dei consiglieri comunali	pag. 07
Art. 21 – Dimissioni	pag. 08
Art. 22 - Cessazione dalla carica di Consigliere	pag. 08

Capo II – DIRITTI

Art. 23 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni	pag. 08
Art. 24 - Richiesta di convocazione del Consiglio	pag. 09
Art. 25 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi	pag. 09
Art. 26 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti	pag. 10

Capo III - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 27 - Diritto di esercizio del mandato elettivo	pag. 10
Art. 28 - Divieto di mandato imperativo	pag. 10
Art. 29 - Partecipazione alle adunanze	pag. 10
Art. 30 - Astensione obbligatoria	pag. 11
Art. 31 - Responsabilità personale: esonero	pag. 11

Capo IV - NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 32 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali	pag. 11
Art. 33 - Deleghe del Sindaco	pag. 11



Parte III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – CONVOCAZIONE

Art. 34 – Competenza	pag. 12
Art. 35 - Avviso di convocazione	pag. 12
Art. 36 - Ordine del giorno	pag. 13
Art. 37 - Notificazione della convocazione ai Consiglieri: consegna, modalità e termini	pag. 13
Art. 38 - Ordine del giorno: pubblicazione e diffusione	pag. 14

Capo II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 39 - Deposito degli atti	pag. 14
Art. 40 - Adunanze di prima convocazione	pag. 15
Art. 41 - Votazioni con maggioranza qualificata	pag. 15
Art. 42 - Adunanze di seconda convocazione	pag. 15
Art. 43 - Partecipazione dell'assessore non consigliere	pag. 16

Capo III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 44 - Adunanze pubbliche	pag. 16
Art. 45 - Adunanze segrete	pag. 17
Art. 46 - Adunanze aperte	pag. 17

Capo IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 47 - Comportamento dei Consiglieri	pag. 17
Art. 48 - Ordine della discussione	pag. 18
Art. 49 - Comportamento del pubblico	pag. 18
Art. 50 - Ammissione di funzionari e consulenti in sala	pag. 19

Capo V - ORDINE DEI LAVORI

Art. 51 - Comunicazioni del Sindaco e della Giunta	pag. 19
Art. 52 - Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 19
Art. 53 - Questione pregiudiziale e sospensiva	pag. 19
Art. 54 - Fatto personale	pag. 20

Capo VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE: IL VERBALE

Art. 55 - La partecipazione del Segretario all'adunanza	pag. 20
Art. 56 - Il verbale dell'adunanza redazione e firma	pag. 20
Art. 57 - Verbale: deposito, rettifiche e approvazione	pag. 21

Parte IV - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E REGOLAMENTARE

Capo I - LE DELIBERAZIONI

Art. 58- Forme e contenuti	pag. 22
Art. 59 - Approvazione, annullamento, revoca o modifica	pag. 22

Capo II - LE VOTAZIONI

Art. 60 - Modalità generali	pag. 23
Art. 61 - Votazioni in forma palese	pag. 24
Art. 62 - Votazione per appello nominale	pag. 24
Art. 63 - Votazioni segrete	pag. 24
Art. 64 - Esito delle votazioni	pag. 25
Art. 65 - Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag. 25

Parte V - ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE

Capo I - REVOCA DEL SINDACO

Art. 66 - Mozione di sfiducia	pag. 26
-------------------------------	---------

Capo II - NOMINA DESIGNAZIONE REVOCA DEI RAPPRESENTANTI



Art. 67 - Competenze del Consiglio - termini - interventi sostitutivi	pag. 26
Art. 68 - Dimissioni, revoca e sostituzione	pag. 26
Parte VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE	
Art. 69 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni	pag. 26
Art. 70 - Consultazione dei cittadini	pag. 27
Parte VII - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 71 - Entrata in vigore	pag. 27
Art. 72 – Diffusione	pag. 27